

302

COMUNE DI MUGGIA PROT. N. 37037 13 DIC. 2019		
Categoria	classe	servizio
		SAT

RA G *[Signature]*

COMUNE DI MUGGIA
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022 DEL COMUNE DI MUGGIA E DELL'AMBITO 1.3

L'Organo di Revisione del Comune di Muggia, nelle persone di Stefano Chiarandini, Romana Nassimbeni, Nicola Cicchitti, nominati con delibera dell'organo consiliare n. 83 del 20.12.2018;

Ricevuta

- in data 12 dicembre 2019 la bozza di delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto Rideterminazione della dotazione organica - Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022 del Comune di Muggia e dell'Ambito 1.3

Visti

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- la deliberazione della Corte di Conti n. 461/2015 - sez. controllo Lombardia - che ha posto in evidenza che il parere dell'organo di revisione sugli atti di programmazione per l'assunzione di personale deve essere obbligatoriamente assunto antecedentemente alla relativa deliberazione;
- la proposta di delibera della Giunta Comunale relativa alla Rideterminazione della dotazione organica - Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022 del Comune di Muggia e dell'Ambito 1.3;

Richiamati

- i vincoli finanziari contenuti nella L.R. 17 luglio 2015 n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della L.R. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" e s.m.i.
 - art. 19 il prevede che tutti i Comuni siano soggetti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali in termini di competenza, riduzione del proprio debito residuo, contenimento della spesa di personale);
 - art. 20 il quale prevede le sanzioni relative al mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e relative al mancato invio alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dei dati di cui al comma 9 e 15 del medesimo articolo;
 - art. 22 (con le precisazioni previste dall'art. 6, comma 16 della L.R. 29 dicembre 2015 n. 33 che dispone che gli enti locali assicurino per gli anni 2016, 2017 e 2018 il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio relativo agli anni dal 2011 al 2013, triennio di riferimento che non risulta ad oggi essere stato modificato);

Preso atto che l'Ente

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha dato atto dell'assenza di personale in eccedenza e/o in soprannumero;

